

ALLEGATO A

LEGGE PER LA DIFESA DELLA SICUREZZA PUBBLICA
E DELL'ORDINE NELLO STATO DEL 2 AGOSTO 1921

Art. 1. — Come delitto in relazione al Codice Penale si considerano queste azioni:

1) scritto, pubblicazione, stampa e diffusione di libri, giornali, placcati o avvisi con i quali si miri ad agire con la violenza contro le Autorità Statali previste dalla Costituzione o in generale si minacci la pace pubblica o si metta in pericolo l'ordine pubblico.

Ciò vale, sia per ogni propaganda scritta o verbale comunista o anarchica, sia per quella che miri a persuadere altri che necessiti cambiare l'ordine politico ed economico dello Stato con azione delittuosa, con la violenza o con qualsiasi metodo terroristico;

2) l'organizzazione, l'aiuto o la fondazione da parte di un membro di qualche organizzazione con la quale si abbia per scopo la propaganda del Comunismo, dell'Anarchismo, del terrorismo o di una Associazione che miri all'attacco illegale e antiparlamentare del potere come in genere quella di cui si tratta nel passo precedente;

3) la cessione in affitto o sotto qualsiasi aspetto di edifici o di locali per la riunione di persone, il cui scopo è la preparazione o il lavoro per la realizzazione di alcunchè di ciò che è esposto nei due numeri precedenti, se colui il quale ha affittato l'edificio o il locale, sapeva a che cosa sarebbero quelli serviti;

4) l'organizzazione, l'associazione o la propaganda con la quale si mira a provocare la guerra civile, la confusione o la insoddisfazione presso i soldati o tendente a far sì che i cittadini o i soldati non rispondano ai propri doveri militari e a disperdere ed a rendere difficile o a limitare la produzione, la riparazione e il trasporto dei materiali militari o il rifornimento dell'Esercito nelle sue necessità, come in generale ogni propagan-